



Città di Carlentini

Provincia di Siracusa



Ufficio di Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N° 06 DEL 17-03-2020

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI 2020

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, dei beni mobili ed immobili;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Preso atto degli incendi verificatesi le scorse stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

Visto il T.U. della legge di P.S. 18/06/1931 n. 773;

Viste le L.R. n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998;

Vista la Legge n° 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contenibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.Lvo. n° 139 del 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il D.Lvo. 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449, 650, 652, 423 e 423 bis del Codice Penale;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lvo 30/04/1992 n° 285 nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche;



ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **15 Giugno ed il 30 Settembre 2020**, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali e lungo le sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 2

I proprietari, gli affittuari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, dovranno procedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli e alla rimozione eventuali di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10 Giugno di ogni anno, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, a provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato. Si specifica che è vietato accendere fuochi al fine di bruciare sterpaglie e/o erbacce in genere in prossimità dei centri abitati;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;



Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art. 8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6,00;
- il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a mt. 10,00 dalle macchine e ai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc.. dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e delle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

SANZIONI

- 1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da un minimo da **euro 173,00 a euro 695,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lvo n. 285 del 30/04/1992;
- 2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da un minimo di **euro 75,00, ad un massimo di euro 500,00**, ai sensi del D.Lvo n.152/2006;
- 3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 30 Settembre 2020**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21/11/2000.



RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuta a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Comando Prov.le Vigili del Fuoco** tel. 115
- **Corpo Forestale** tel. 1515
- **Comando di Polizia Municipale** tel. 0957846064
- **Arma Carabinieri** tel. 112
- **Questura** tel. 113

DISPONE

Che la presente ordinanza decorre dal **15 Giugno al 30 settembre 2020**, che venga pubblicata presso l'Albo Pretorio online del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, alla Provincia Regionale di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, alla Capitaneria di Porto di Siracusa, al Commissariato di P.S. di Lentini, al Comando Stazione Carabinieri di Carlentini, al Comando di Polizia Municipale di Carlentini.

Dalla Residenza Municipale, li 16.03.2020.



Il Sindaco
Dott. Giuseppe Stefio